



Comune di Polverara
(Provincia di Padova)
Cod. Fisc. 80009830284 - Part. IVA 00736880287
tel. 049/9774811 – fax 049/5855275 – email segreteria@comune.polverara.pd.it
www.comune.polverara.pd.it

**CAPITOLATO D'ONERI DELLA
CONCESSIONE DEL PALAZZETTO
“5 CERCHI”
DEL COMUNE DI POLVERARA**

ART. 1 OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha per oggetto la gestione del Palazzetto dello Sport “5 Cerchi” di Polverara, di proprietà comunale sito in viale dello Sport, composto da:

- Numero 1 palestra grande con annessi spalti;
- Numero 2 palestrine di dimensioni inferiori e lato della palestra grande;
- Numero 4 spogliatoi dotati di 4 bagni con docce.

Il magazzino connesso alla palestra resterà di gestione diretta del comune.

Nel corso del presente Disciplinare, per brevità:

- il Comune di Polverara verrà denominato “Comune”;

- l'Impresa, l'Ente di Promozione Sportiva, la Società Sportiva o l'Associazione Sportiva, aggiudicataria della struttura verrà denominata “concessionario”.

ART. 2 USO DELL'IMPIANTO

La concessione della gestione dell'impianto è affidata per le finalità sportive, sociali, di propaganda e diffusione delle attività sportive per le quali l'impianto medesimo è stato realizzato.

Il concessionario dovrà utilizzare e far utilizzare l'impianto in modo corretto nel rispetto del presente articolato e del Regolamento sull'uso degli Impianti Sportivi Comunali approvato con deliberazione consiliare n. 36 del 24 Settembre 2014.

Il concessionario dovrà osservare tutte le norme e le disposizioni di legge in materia, applicabili e compatibili con la natura dell'impianto stesso.

ART. 3 VERBALE DI CONSEGNA

Il concessionario aggiudicatario prima della sottoscrizione della relativa convenzione e quindi della formale consegna dell'impianto sportivo, in contraddittorio con il Responsabile del Comune redigerà un verbale che allegato alla convenzione ne costituirà parte integrante da cui risulti la descrizione dei locali, dei materiali e delle attrezzature in dotazione alla struttura sportiva stessa.

ART. 4 DURATA DELLA CONCESSIONE

Firma per accettazione _____

La durata della concessione decorre dalla data del verbale di consegna di cui al precedente articolo n. 3 con le modalità che verranno di seguito esplicitate e verrà a scadenza il 30 Giugno 2020.

Allo scadere dell'affidamento e nel caso in cui l'Amministrazione Comunale non abbia completato gli atti necessari per la procedura di aggiudicazione, il contraente sarà tenuto a svolgere il servizio fino al subentro del nuovo aggiudicatario, senza alcun onere aggiuntivo.

ART. 5 MODALITA' DI UTILIZZO DELLA PALESTRA

Le modalità di concessione per la gestione del Palazzetto di Polverara sono quelle di seguito elencate:

- a) L'orario di utilizzo degli impianti sportivi di norma è compreso dal lunedì al venerdì nell'orario dalle ore 8 alle ore 23. Nei giorni di sabato, domenica e giorni festivi gli impianti, di norma, restano aperti solo per lo svolgimento delle gare di campionato o di specifiche manifestazioni, secondo quanto previsto dall'Art. 8 del Regolamento Comunale per la Gestione e l'Utilizzo degli Impianti Sportivi.
- b) Sabato e domenica disponibilità dell'impianto per gli incontri di campionato, come da calendario, con apertura della struttura 1h. e 30' prima dell'incontro;
- c) Possibilità del concessionario di organizzare annualmente manifestazioni sportive e non nel numero max di 5 (cinque) senza pregiudicare il regolare svolgimento dei campionati federali;
- d) L'impianto sarà a disposizione del concessionario dalla conclusione dei campionati sino al 15/08 per organizzazione di manifestazioni sportive e non, centri estivi etc. previa autorizzazione dell'Ufficio Affari Generali del comune;
- e) L'orario antimeridiano per l'intero anno, sarà a disposizione del concessionario fatta salva la necessità dell'istituto scolastico del comune di Polverara, di utilizzare l'impianto per attività didattiche, le quali comunque dovranno essere preannunciate con anticipo di 2 settimane se eventi non periodici, e prima della fine dell'anno scolastico precedente se si tratta di attività periodiche previste per l'anno scolastico successivo; le attività periodiche richieste dall'istituto non dovranno superare le 26 ore settimanali e dovranno essere distribuite tra la mattina e il rientro pomeridiano. L'istituto potrà fare richiesta per l'uso di una sola palestra alla volta, sia questa la palestra grande o una delle due palestre piccole adiacenti. In caso di mancato accordo la decisione sarà rimandata alla giunta comunale.

ART. 6 ONERI A CARICO DEL COMUNE

Per l'utilizzo dell'impianto il Comune assicura:

- i. la manutenzione straordinaria della struttura così come previsto dalle normative vigenti, secondo disponibilità di risorse economiche iscritte nel bilancio comunale; si precisa a tal proposito che le spese per eventuali riparazioni di danni causati da imperizia nella gestione dovranno essere rimborsate al Comune da parte dell'affidatario.
- ii. la consegna dell'impianto nelle condizioni in cui si trova all'atto della consegna;
- iii. la manutenzione della centrale termica.

Nel caso in cui si dovessero realizzare opere di straordinaria manutenzione, l'impianto verrà temporaneamente chiuso per ragioni di sicurezza per il tempo necessario all'esecuzione dei lavori, senza alcuna pretesa da parte dell'affidatario.

ART. 7 ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Per la gestione dell'impianto spetteranno al concessionario:

1. Il pagamento dei consumi idrici, elettrici e di riscaldamento provvedendo alla voltura delle utenze a proprio carico;
2. La manutenzione ordinaria, verifiche, controlli, prove secondo le normative vigenti, compilazione delle schede-registro controlli periodici effettuati da propri tecnici specializzati nei vari settori dei seguenti impianti:
 - impianto elettrico generale illuminazione, alimentazione quadri elettrici principali e secondari;
 - impianto rilevazione fumi;

Firma per accettazione _____

- impianto segnalazione allarme incendio;
- NASPI ed estintori;
- impianto luci di emergenza;
- porte REI.

3. I lavori di pulizia dell'impianto ed in particolare:

- degli spogliatoi atleti ed arbitri, infermeria, corridoi e servizi igienici spettatori che, in occasione di manifestazioni sportive del sabato e della domenica, dovrà assicurarsi prima dell'inizio dell'attività, almeno 2 volte a settimana;
- delle 2 palestre, almeno 2 volte a settimana;
- della tribuna da effettuarsi settimanalmente e comunque prima di una gara o manifestazione;
- del campo di gioco con cadenza quindicinale con la disponibilità di apposito macchinario.

Per la pulizia dei locali e del piano palestra, il concessionario sarà obbligato a reperire ed utilizzare prodotti atti a garantire la migliore igienicità.

4. Salvaguardia della pavimentazione della palestra mediante apposita copertura a norma di legge ogni qualvolta si renda necessaria, qualsiasi danno alla stessa pavimentazione resta comunque a carico del concessionario.

5. L'apertura, la chiusura e la sorveglianza dell'impianto durante l'orario di utilizzo con la presenza di un custode e/o tecnico specializzato per impianti in grado di assicurare il funzionamento di tutti gli impianti tecnici installati nella palestra.

La sorveglianza dell'impianto dovrà attuarsi giornalmente per tutta la durata dell'orario predisposto dall'ufficio Affari Generali del Comune.

In occasione di gare di campionato e di manifestazioni occasionali (sportive e non) comunque autorizzate dall'Ufficio Affari Generali del Comune, il concessionario dovrà assicurare la presenza di personale che sia responsabile:

- della custodia;
- dell'assistenza agli impianti;
- della sicurezza dell'impianto;

6. L'accensione, lo spegnimento e la regolazione dei vari impianti con messa in funzione di tutte le strutture disponibili.

7. Informare atleti e addetti ai lavori per il corretto utilizzo dell'impianto e delle strutture ivi presenti.

8. Personale abilitato all'utilizzo del defibrillatore in dotazione alla struttura;

9. Effettuare costanti controlli per prevenire ed individuare eventuali danni arrecati alla struttura, agli impianti ed alle attrezzature.

10. Le manutenzioni ordinarie dell'impianto consistenti in:

- riparazione e sostituzione di parti accessorie, di infissi e serrature interne ed esterne;
- riparazione e sostituzione di apparecchi sanitari e relative rubinetterie non danneggiate volontariamente;
- riparazione di parti accessorie delle apparecchiature elettriche installate ed in particolare di lampade, interruttori, punti presa;
- sistemazione metodica delle attrezzature ed arredi del campo di gara prima delle partite e degli allenamenti;
- osservanza di tutte le condizioni gestionali offerte in sede di gara.

11. Osservare obbligatoriamente tutte le prescrizioni e le normative vigenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

12. Nominare un Responsabile della Sicurezza, ai sensi della normativa vigente in materia; in particolare tale responsabile dovrà gestire il piano finalizzato al mantenimento delle condizioni di sicurezza.

In caso di neve dovrà assicurare la percorrenza tra la strada principale e gli ingressi della palestra.

Il Comune è estraneo ad ogni contratto che il concessionario intraprenderà con terzi (impresa di pulizia, ditte specializzate etc...).

Firma per accettazione _____

ART. 8 PROVENTI SPETTANTI AL CONCESSIONARIO

Per l'uso dell'impianto i fruitori verseranno direttamente al gestore le relative tariffe.
Dette tariffe sono soggette ad aggiornamento annuale da parte della Giunta Comunale.
Al gestore spettano inoltre i proventi derivanti da:

- introito dell'eventuale servizio di ristoro interno all'impianto come previsto al successivo articolo n.9;
- introiti pubblicitari come previsto al successivo articolo n.11.
- centri estivi e/o manifestazioni sportive e non, di cui comunque deve darsi comunicazione preventiva all'Ufficio Affari Generali (vedasi articolo n. 5 punti c – d).

ART. 9 ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

E' prevista la possibilità per il concessionario di attivare nell'impianto medesimo un pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi dell'articolo n.6 comma 1 lettera g) della Legge Regionale n. 30 del 30/12/2005, non trasferibile, limitato al periodo di gestione nonché all'orario di funzionamento dell'impianto, previa acquisizione delle autorizzazioni previste dalle vigenti disposizioni in materia commerciale ed igienico sanitarie, fatto salvo l'eventuale necessario adeguamento dei locali che dovrà avvenire a cura e spese del concessionario medesimo. In ogni caso, qualora non siano ottenute le necessarie autorizzazioni oppure le caratteristiche tecniche e lo stato di fatto dei locali o dei luoghi medesimi non consentano l'attivazione, nessuna pretesa potrà essere avanzata dal concessionario nei confronti del Comune. Sono a carico del concessionario tutti gli oneri relativi al suddetto esercizio ivi compresi quelli fiscali.

ART. 10 UTILIZZO IMPIANTO DA PARTE DEL COMUNE

Il Comune si riserva l'uso dell'impianto per 3 settimane, fruibili gratuitamente, in occasione della Fiera Mercato della Gallina di Polverara. Tale settimane saranno comunicate ad inizio anno sportivo.
Inoltre il Comune si riserva l'uso dell'impianto per 5gg. l'anno, fruibili gratuitamente con la disponibilità dei necessari addetti all'impianto e dei servizi funzionanti, dovrà comunque essere richiesto da parte dell'Ente al gestore, almeno 2 settimane prima della data d'uso.
In caso di eventi eccezionali, quali ad esempio calamità naturali, il Comune può sospendere il rapporto ed utilizzare l'impianto per le necessità del caso senza corrispondere alcun indennizzo al concessionario.

ART. 11 ESERCIZIO DELLA PUBBLICITA'

1. E' consentito agli utilizzatori degli impianti sportivi l'esercizio della pubblicità mediante collocamento, non fisso e legato alla sola gara, di cartelli, standardi e striscioni e mediante la distribuzione di omaggi al pubblico e distribuzione di omaggi video e radiofonici;
2. L'esercizio della pubblicità deve avvenire nel pieno rispetto delle leggi e dei regolamenti esistenti in materia;
3. La messa in opera di strutture pubblicitarie fisse, cartelloni rigidi a parete o su intelaiature fissate a terra o a muro, dovrà essere autorizzata dagli uffici comunali competenti;
4. Non è consentito sub-concedere l'esercizio della pubblicità se non per particolari situazioni limitate nel tempo previste nelle singole convenzioni;
5. L'intero spazio pubblicitario andrà distribuito riservando il 50% al concessionario e il rimanente 50% alle società sportive;
6. In caso di controversie riguardo all'utilizzo degli spazi pubblicitari la decisione a chi assegnare lo spazio spetta al Comune.

ART. 12 PERSONALE ADDETTO – obblighi previdenziali ed assistenziali

Firma per accettazione _____

Il concessionario assume su di sé tutti gli obblighi inerenti il personale addetto e tutte le disposizioni normative in vigore relative agli obblighi previdenziali ed assistenziali per i singoli addetti al servizio, sollevando il Comune da qualsiasi responsabilità a riguardo.

ART. 13 PIANO DELLA SICUREZZA

Il concessionario dovrà mettere in opera tutte le disposizioni necessarie per far sì che venga rispettato il “Piano di Sicurezza” specifico per l’impianto di che trattasi ai sensi dell’art. 19 del DM 18/3/96.

ART. 14 INCONTRI PERIODICI DI VERIFICA E CONTROLLO

L’Assessorato allo Sport potrà in qualsiasi momento procedere alla verifica dello stato manutentivo della struttura e comunque del rispetto degli obblighi fissati dall’atto di concessione.

Nel caso in cui il concessionario non provvedesse a porre in essere i lavori di ordinaria manutenzione di cui all’art.n.7, sarà cura del Comune intervenire diffidando lo stesso ad eseguire le opere dovute assegnando un termine e nel caso in cui il concessionario non provveda entro il termine assegnato, il Comune effettuerà detti interventi incaricando ditte di fiducia e la spesa relativa verrà posta a carico del concessionario.

Per gli impianti o parti di essi di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n.37 del 22/01/2008 ed al successivo DL 25/06/2008 n. 112 (Cov in Legge 21/08/2008 n. 133) di modifica del D.M.37/2008, le opere di manutenzione e riparazione possono essere effettuate da imprese aventi i requisiti tecnico-professionali di cui all’articolo n. 3 del medesimo Decreto e secondo quanto previsto dagli articoli 26 e 27 del D.lgs 81/2008 con rilascio delle dichiarazioni previste per legge e di conformità o compatibilità dei lavori eseguiti, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Gli originali di tali documenti dovranno essere consegnati all’Amministrazione Comunale in originale o in copia conforme, alla concessione dei vari lavori.

L’affidatario si impegna e si obbliga a mantenere, comunque, l’impianto e le sue strutture in perfetto stato di efficienza e conservazione così da poter riconsegnare il tutto al Comune proprietario, al termine dell’affidamento, in perfetto stato di funzionalità.

ART. 15 DIVIETO CESSIONE DELLA GESTIONE

Il concessionario non potrà cedere la gestione di quanto forma oggetto del presente disciplinare.

ART. 16 MIGLIORIE ADDIZIONI E MESSA IN OPERA DI STRUTTURE FISSE O MOBILI

Qualora il concessionario volesse apportare migliorie, modifiche e/o addizioni alla struttura o collocare in essa nuove attrezzature o migliorare quelle esistenti, dovrà richiedere autorizzazione scritta al Comune.

Solo a seguito di formale assenso dello stesso, potrà procedere a quanto richiesto.

Per quanto riguarda la disciplina di tali migliorie o addizioni si rinvia agli articoli n. 1592 e n. 1593 del Codice Civile.

Al termine della concessione, rimarranno di proprietà del concessionario le attrezzature mobili, acquistate e utilizzate nell’impianto durante il periodo della gestione.

Il principio non vale per le strutture mobili acquistate per sostituire quelle deteriorate dall’uso, ma solo per quelle non elencate nel verbale di consistenza di cui all’art. n. 3.

Se le modifiche o innovazioni o arricchimenti strutturali effettuati dal concessionario dovessero richiedere prove, usabilità ed omologazione delle stesse o un nuovo collaudo dell’impianto, ciò dovrà essere acquisito o effettuato a cura e spese dello stesso.

ART. 17 ASSICURAZIONI

Il Comune assume i rischi di responsabilità civile derivatigli dalla sua qualità di proprietario. Il concessionario di gestione assume i rischi di responsabilità civile verso terzi rispetto a sé e di terzi utilizzatori dell’impianto derivanti dall’uso degli impianti. Il concessionario di gestione esonera quindi espressamente il Comune da ogni responsabilità per danni alle persone o cose, anche di terzi, che potessero in qualsiasi momento e modo derivare dall’attività svolta e/o dai rapporti che instaurerà nell’esercizio dell’affidamento della gestione, custodia, vigilanza, manutenzione e di ogni altra attività connessa alla gestione. Il concessionario di gestione,

Firma per accettazione _____

con effetto dalla data di decorrenza della gestione stessa, si obbliga a stipulare con primario Assicuratore, e a mantenere in vigore per tutta la durata della gestione, un'adeguata copertura assicurativa, contro i rischi di Responsabilità Civile verso Terzi : per danni arrecati a terzi (tra i quali il Comune di Polverara) e per infortuni sofferti da prestatori di lavoro addetti all'attività svolta(R.C.O.), in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione alle attività oggetto del presente affidamento, comprese tutte le operazioni ed attività necessarie, accessorie e complementari, nessuna esclusa. Tale copertura dovrà avere un massimale di garanzia non inferiore a:

R.C.T.: Euro 2.500.000,00 per sinistro, Euro 2.500.000,00 per persona, Euro 2.500,000 per danni a cose,

R.C.O. Euro 1.000.000,00 per evento Euro 1.000.000,00 per persona .

- Copia di dette polizze dovranno essere trasmesse all'atto della stipula della convenzione e, periodicamente, le quietanze di pagamento dei premi dovranno essere fornite al Comune di Polverara;

Il concessionario potrà chiedere ai fruitori della struttura non convenzionati, impegnati in particolari tornei o manifestazioni, una polizza fidejussoria, per la riparazione di eventuali danni causati all'impianto durante l'uso.

ART. 18 OBBLIGHI SOCIETA' SPORTIVE

Le società sportive potranno usufruire dell'impianto di Polverara dal 20/08 sino al termine dei campionati compresi eventuali Play-off o Play-out secondo l'orario predisposto annualmente dall'ufficio Affari Generali comunale corrispondendo al concessionario le tariffe soggette ad aggiornamento annuale da parte della Giunta Comunale che potrà confermare quelle esistenti avvalendosi dell'istituto del silenzio assenso.

Le società sportive saranno obbligate all'osservanza di tutte le norme per un corretto utilizzo dell'impianto come stabilito nel vigente regolamento d'uso degli Impianti Sportivi Comunali.

E' fatto divieto alle società sportive di cedere gli spazi assegnati ad altre società.

Nel caso di disputa di incontri amichevoli durante l'orario riservato agli allenamenti, le società dovranno darne comunicazione al gestore e provvedere al pagamento della relativa tariffa.

Eventuali danni arrecati da tesserati o da sostenitori delle società sportive nel corso di allenamenti e gare saranno comunque a carico del concessionario.

ART. 19 RISOLUZIONE

Il contratto verrà risolto qualora il concessionario non adempia ad uno o più degli oneri elencati al precedente articolo n. 7, in tal caso, il Comune evidenzierà l'inosservanza per iscritto, con contestuale invito a ripristinare le condizioni di regolarità nella gestione; nel caso in cui il concessionario perseveri nel comportamento inadempiente, il Comune avvierà la procedura di risoluzione del contratto con a carico del concessionario tutte le spese conseguenti, ivi comprese quelle derivanti dall'espletamento di una nuova gara di appalto, oltre, ovviamente, all'incameramento della cauzione definitiva prestata.

ART. 20 CONTROVERSIE

Per le soluzioni delle controversie che dovessero nascere in ordine all'esecuzione di quanto previsto nel disciplinare, si fa presente che il Foro competente è quello di Padova.

ART. 21 RIFERIMENTO AL REGOLAMENTO D'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

Quanto previsto nel presente disciplinare viene integrato con il vigente regolamento d'uso degli impianti sportivi comunali, per quanto compatibile.

ART. 22 AGGIUDICAZIONE

Per l'individuazione del concessionario si procederà mediante gara a procedura aperta con aggiudicazione ai sensi dell'art. 95 c. 6 del D.Lgs. 50/2016, ossia con l'aggiudicazione all'offerta più vantaggiosa, sulla base degli elementi di seguito esplicitati:

Firma per accettazione _____

1) Capacità progettuale (max punti 50)

Verranno assegnati fino ad un massimo di 50 punti per le società che dimostrano di saper proporre e realizzare progetti sportivi ed educativi volti a sensibilizzare i giovani, gli adulti e gli anziani al mondo dello sport oltre che alla capacità della società di collaborare con la scuola e altri enti sul territorio.

2) Numero di presenze iscritte sul territorio e esperienza gestione impianti (max punti 10)

Verranno assegnati fino ad un massimo di 8 punti per le società che dimostrano di saper coinvolgere nelle attività sportive proposte un alto numero di persone del comune di Polverara e fino ad un massimo di 2 punti su esperienza di gestione impianti.

3) Organizzazione interna (max punti 10)

Dovranno essere presentate:

- le certificazioni degli istruttori e degli allenatori. Al fine del punteggio si terrà conto sia del numero che del livello di preparazione;
- la struttura sia tecnica che gestionale dell'ente/associazione con allegato l'elenco il personale con ruoli e qualifiche;

4) Economicità nella gestione (max punti 20)

Verrà valutato fino ad un massimo di 20 punti la proposta di gestione del palazzetto. Si terrà conto di come la società ha intenzione di definire l'organizzazione della manutenzione dell'impianto. La proposta gestionale dovrà evidenziare l'uso efficiente della struttura e la sostenibilità economica della gestione.

5) Offerta economica (max punti 10)

Il massimo punteggio verrà attribuito alla ditta che avrà presentato il migliore canone annuo, esclusivamente in aumento rispetto alla base della concessione indicata alla sezione 1 del presente disciplinare (€ 4.000,00).

Per le altre Ditte il punteggio sarà assegnato in modo direttamente proporzionale rispetto al miglior prezzo secondo la formula:

Canone offerto : Miglior canone = X : 10

$X = Co * 40 / Cm$

Dove:

Co = Canone offerto

Cm = canone migliore

X = punteggio assegnato

Nel caso in cui l'Istituto scolastico faccia richiesta per l'uso periodico del palazzetto per lo svolgimento di attività didattiche il canone verrà ricalcolato annualmente in percentuale sul numero di ore richieste dall'istituto rispetto al massimo di 26 ore secondo la seguente equazione:

$$\text{Canone da pagare} = \text{Canone fissato in convenzione} * (1 - \text{num. ore sett. richieste} / 26)$$

Esempio: se il canone è fissato inizialmente a 4000 euro e la scuola richiede 4 ore a settimana allora l'importo da pagare al comune diventerà: $4000 * (1 - 4/26) = 3384,62$ euro.

Se il numero di ore settimanali richieste dalla scuola supera le 13 ore a settimana, il concessionario non sarà tenuto a pagare il corrispettivo canone per quell'anno fissato nella convenzione.

Nell'ambito di ciascun criterio e/o sub criterio, la commissione assegnerà il punteggio sulla base di un giudizio di valore che potrà essere: insufficiente, sufficiente, buono o ottimo.

Al fine di attribuire il punteggio per i presenti criteri, la concorrente dovrà predisporre una relazione specifica analitica per criterio dell'attività di gestione e nella quale indicare, nel dettaglio, tutti gli aspetti tecnici, metodologici e strategici della gestione che intende adottare nell'impianto ed indicative, altresì, del piano delle manutenzioni.

Si precisa che tutte le condizioni tecniche e qualitative, sia di carattere gestionale, sia relative alle manutenzioni, in caso di aggiudicazione, diverranno specifici obblighi contrattuali da osservare, pena, in mancanza, la risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo n. 20 del presente disciplinare.

Firma per accettazione _____

ART. 23 REQUISITI PER L'AMMISSIONE

Sono ammessi alla gara gli operatori economici che si presentano in una delle forme indicate nell'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 , con le seguenti precisazioni:

- esclusivamente Società e Associazioni sportive dilettantistiche affiliate a Federazioni o Enti di promozione riconosciuti dai Coni, Enti di Promozione Sportiva e Federazioni affiliate a Federazioni sportive nazionali.
- essere iscritti nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato.

ART. 24 PRESA VISIONE DEI LUOGHI

I concorrenti prima di presentare la propria offerta potranno effettuare un sopralluogo presso la struttura. Il sopralluogo dovrà essere effettuato dal legale rappresentante del soggetto richiedente o suo delegato, insieme al responsabile del procedimento del Comune di Polverara concordando con quest'ultimo per data e ora.

ART. 25 SPESE INERENTI LA STIPULA DELLA CONVENZIONE

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del presente atto, sono a carico del concessionario.

Polverara , li 29.04.2016

f.to IL FUNZIONARIO
dr.ssa Lara Trolese

Firma per accettazione _____